

Allegato n. 1 – decreto n.46 del 12/04/2023

AVVISO PUBBLICO

PER LA FORMAZIONE DI DUE ELENCHI DI PROFESSIONISTI ESTERNI PER AFFIDAMENTI DI SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00 E TRA € 40.000,00 E € 100.000,00

IL DIRIGENTE

VISTI:

- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante “Codice dei contratti pubblici”;
- il DPR n. 207 del 5 ottobre 2010, e s.m.i. per quanto in vigore ai sensi dell'art. 216 del predetto Codice;
- le Linee Guida ANAC n. 4 “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, e successivi aggiornamenti;
- La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, recante: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, e successive modificazioni”;
- Vista la legge regionale 16 aprile 2019, n. 18, come modificata dall'art. 1 della legge regionale 28 febbraio 2023, n. 6 che introduce l'art. 9-bis;

DATO ATTO che i presenti elenchi afferenti alle procedure di affidamento di servizi e forniture non rientrano nella fattispecie prevista al comma 3 dell'art. 9-bis sopra citato, relativa all'elenco degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per i lavori pubblici;

CONSIDERATO che la costituzione di un di due Elenchi di professionisti qualificati ha esclusivamente finalità ricognitiva del mercato finalizzata al soddisfacimento degli obiettivi dell'Agenzia, nel quadro delle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione, tutela della privacy;

RITENUTO che le finalità che si intendono raggiungere con la formazione di due Elenchi di professionisti per l'affidamento di servizi di importo inferiore ad Euro 40.000,00 e di importo compreso tra Euro 40.000,00 ed Euro 100.000,00 sono:

- assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli operatori economici iscritti negli Elenchi;

- dotarsi di uno strumento utile, trasparente e di agevole consultazione, che permette di individuare rapidamente gli operatori economici da coinvolgere nelle procedure di affidamento e di snellire l'iter delle procedure di affidamento;

RENDE NOTO

Che è avviata la procedura per la formazione di due Elenchi di professionisti per l'affidamento di servizi di importo inferiore a Euro 40.000,00 e di importo compreso tra € 40.000,00 e € 100.000,00, ovvero due Elenchi di soggetti di cui agli artt. 31, 36 e 46 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. in possesso dei titoli professionali, abilitati allo svolgimento di servizi tecnici.

L'iscrizione agli Elenchi, istituiti dall'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito ARTEA), dovrà avvenire in conformità alle previsioni del presente Avviso.

Il presente Avviso, pertanto, ha scopo esclusivamente esplorativo e l'iscrizione negli Elenchi non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Amministrazione, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato o l'instaurazione di posizioni giuridiche in ordine all'eventuale affidamento. I requisiti e gli altri elementi integranti la domanda ed il curriculum non determineranno una graduatoria di merito, ma hanno il solo scopo di manifestare la conoscibilità dei singoli soggetti componenti il mercato dei servizi professionali, la disponibilità all'assunzione dell'incarico ed il possesso delle condizioni richieste per l'ammissibilità alla selezione di candidati al conferimento di incarichi professionali ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

ARTEA si riserva la possibilità di modificare, sospendere o annullare, tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all'indizione delle successive gare informali per l'affidamento degli incarichi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

L'inserzione nell'Elenco negli Elenchi, per le tipologie richieste, sarà effettuata secondo **l'ordine di arrivo delle istanze** al protocollo generale, subordinatamente all'esito positivo dell'istruttoria.

I servizi potranno essere richiesti anche solo ad integrazione e completamento delle prestazioni professionali svolte dal personale interno all'Amministrazione contraente.

Gli operatori economici interessati all'iscrizione agli Elenchi o alla variazione dei propri dati potranno presentare apposita istanza, utilizzando il modello allegato al presente Avviso, e saranno inseriti negli Elenchi previa verifica dei requisiti ex lege.

ARTEA si riserva la facoltà di effettuare revisioni periodiche degli Elenchi, che potranno comportare la necessità, per gli operatori economici, di ripetere il processo di candidatura.

L'iscrizione agli elenchi sarà sospesa per gli operatori economici che abbiano in corso un contenzioso con ARTEA per la durata del contenzioso stesso. I professionisti cancellati dagli Elenchi non potranno essere iscritti nuovamente per un periodo di tre anni dall'accertamento della causa di cancellazione o dalla sua cessazione. In sede di affidamento d'incarico l'Amministrazione provvederà a verificare quanto dichiarato ai fini dell'inserimento negli Elenchi, con l'avvertenza che in caso di esito negativo dell'accertamento, si procederà alla cancellazione dagli Elenchi e alla denuncia alle autorità competenti.

Art. 1 – OGGETTO

1.1 Attraverso l'istituzione degli Elenchi di operatori economici per l'affidamento di servizi, l'Amministrazione intende dotarsi di uno strumento idoneo a garantire il rispetto e l'effettività dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, pubblicità, rotazione, trasparenza, economicità, efficacia, tempestività e correttezza;

1.2 In particolare, ARTEA intende procedere all'istituzione ed alla tenuta degli Elenchi di professionisti da invitare per l'affidamento di servizi ai sensi degli **artt. 36 comma 2 lett. a) e 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016** e s.m. per importi fino ad Euro 40.000,00 e tra Euro 40.000,00 e Euro 100.000,00.

1.3. Resta ferma la facoltà dell'Agenzia, quando si tratti di incarichi che, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione degli Elenchi, ovvero qualora l'Agenzia, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto agli operatori economici/professionisti ivi iscritti, di invitare o interpellare, oltre quelli iscritti nel medesimo, anche altri ritenuti idonei, purché dimostrino il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione negli Elenchi;

L'affidamento del singolo incarico ed il suo oggetto, le modalità di esecuzione, il corrispettivo e le modalità di pagamento, i tempi massimi di espletamento, le eventuali penali per il ritardo ed ulteriori aspetti di dettaglio saranno regolati per ogni incarico con apposito disciplinare/lettera invito.

Art. 2 - TIPOLOGIE DI INCARICO E CATEGORIE

I suddetti Elenchi sono finalizzati all'individuazione di professionisti per la collaborazione tecnica, economica, finanziaria, amministrativa e legale su attività inerenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture a supporto del RUP, comprensiva di controlli amministrativi e controlli in loco (Art. 31 commi 7, 9 e 11 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) e sarà suddiviso secondo le categorie di seguito indicate:

- 1) Avvocati
- 2) Ingegneri
- 3) Architetti
- 4) Geometri
- 5) Commercialisti, revisori contabili ed esperti contabili
- 6) Consulenti del lavoro
- 7) Agronomi e forestali
- 8) Agrotecnici
- 9) Periti Agrari

I *curricula* da allegare obbligatoriamente alla domanda dovranno evidenziare gli incarichi svolti in riferimento alle categorie per le quali si richiede l'inserimento.

Ci si riserva la facoltà di integrare e/o variare il numero e/o la denominazione delle categorie e sottocategorie, qualora ritenuto opportuno.

Art. 3 - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI

Possono manifestare interesse alle procedure di affidamento dei servizi in oggetto, esclusivamente i soggetti di cui all'art. 46 comma 1 lettere da a) a f) del D. Lgs. 50/2016, per i quali non ricorrono le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, né qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto od ostativa alla conclusione di contratti con la pubblica amministrazione.

In attuazione dell'articolo 24, commi 2 e 5 del Decreto Legislativo n. 50/2016 s.m.i., i soggetti iscritti negli Elenchi devono possedere i requisiti di cui agli artt. 1, 2 e 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263.

Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria ed i GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettere c) e g) del Codice, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263 devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.

I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

È fatto divieto, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, di chiedere l'iscrizione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ovvero di chiedere l'iscrizione anche in forma individuale qualora si sia fatta richiesta come raggruppamento o consorzio ordinario.

Ciascun professionista può chiedere l'iscrizione per una o più attività tra quelle sopra elencate. Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, devono essere indicati nominativamente i soggetti che, in caso di affidamento, svolgeranno l'incarico con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali.

In caso di domanda presentata in forma plurisoggettiva, dovrà essere indicato il professionista che assumerà il ruolo di responsabile e coordinatore delle figure professionali coinvolte.

I soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- non trovarsi nelle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 o non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359, del Codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera m) del D.Lgs. 50/2016. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto e ai loro dipendenti;
- requisiti richiesti dalle norme vigenti per svolgere le prestazioni per cui si presenta domanda (titolo di studio, abilitazione professionale, iscrizione in Albi e/o Ordini professionali, abilitazioni specificamente previste in norme di settore).

Per ciascun affidamento saranno richiesti ai soggetti a cui affidare l'incarico o a cui trasmettere la lettera d'invito, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 83 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e al punto 2.2.2 delle Linee Guida n. 1 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016 s.m.i.

Non possono essere inseriti o mantenuti nell' i nominativi di coloro che:

- a) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione all'albo professionale;
- b) abbiano abbandonato un incarico già affidato;
- c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza incarichi loro affidati;
- d) abbiano prodotto documentazione recante informazioni non veritieri;

Art. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di iscrizione nell'Elenco dovrà pervenire, a pena di esclusione, dal 1.5.2023 fino alle ore 24.00 del giorno 31.5.2023 esclusivamente mediante la piattaforma START della Regione Toscana attraverso il sito www.start.toscana.it.

Quanto sopra in ottemperanza agli articoli 40 e 42 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. in attuazione della Direttiva 2014/24/EU che impone l'obbligo dal 18 ottobre 2018 di utilizzare mezzi telematici per gli scambi di informazioni (comunicazioni e offerte e di gara) relative alle procedure di affidamento.

L'operatore economico deve:

- 1) compilare l'istanza di ammissione negli Elenchi con annesse Dichiarazione sui requisiti generali, firmarla digitalmente (titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto revocato o sospeso) e redigerla in conformità all'allegato "A" al presente Avviso e corredarla della copia fotostatica del documento di identità;
- 2) compilare la "scheda di sintesi dei servizi svolti" di cui all'allegato "B", relativa a ciascuna tipologia di incarico per cui si presenta istanza;
- 3) allegare il curriculum professionale, limitatamente agli interventi corrispondenti all'attività per cui si richiede l'iscrizione agli Elenchi;
- 4) inviare file di riepilogo dell'organico dello Studio/Società/Associazione (inteso come Soci attivi, Dipendenti, Collaboratori, ecc.);

In caso di raggruppamento già costituito, occorre inviare originale o copia autentica dell'atto costitutivo del raggruppamento da cui risulti il conferimento del mandato al soggetto indicato come capogruppo.

I professionisti associati con organizzazione già formalizzata con atto notarile devono inviare copia autentica dell'atto di costituzione dello studio associato.

In caso di raggruppamento non ancora costituito occorre inviare formale impegno, sottoscritto da tutti i professionisti, che in caso di affidamento, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi (mandatario), il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti con individuazione specifica del mandatario.

Alla domanda dovrà essere allegata copia del presente Avviso pubblico firmato digitalmente per accettazione.

L'istanza di ammissione negli Elenchi deve essere redatta in lingua italiana su carta intestata ed in conformità all'allegato "A", sottoscritta dal professionista corredata da dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente, con la quale il soggetto:

- dichiara l'eventuale l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- dichiara il titolo professionale e l'iscrizione all'ordine dei professionisti singoli, associati o raggruppati;

- nel caso di società di professionisti o di ingegneria dichiara, per ciascun socio, il titolo professionale e l'iscrizione all'ordine;
- nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito dichiara il titolo professionale e l'iscrizione all'ordine dei componenti del raggruppamento e attesta che uno degli stessi risulta abilitato da meno di cinque anni;
- nel caso di consorzi stabili dichiara il numero dei soci e relativamente a ciascuno indica le generalità, il titolo professionale e l'iscrizione all'ordine;
- certifica, indicando specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016;
- indica la tipologia di contratto collettivo di lavoro che applica/intende applicare;
- dichiara di effettuare la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e di adempiere agli obblighi di cui al decreto legislativo n. 81/2008;
- dichiara di applicare a favore dei lavoratori dipendenti (e se cooperativa anche verso i soci), condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali in cui si svolgono i servizi, se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede il richiedente, nonché di rispettare le norme e le procedure previste in materia dall'articolo 105 del decreto legislativo n. 50/2016;
- dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente Avviso;
- dichiara l'eventuale possesso della certificazione di qualità;
- dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso relativamente alla tipologia di incarico per cui si chiede l'inserimento negli Elenchi;
- dichiara di non richiedere l'inserimento nell'Elenco come componente di più di una associazione temporanea o consorzio di concorrenti e neppure in forma individuale qualora abbia richiesto l'inserimento in associazione o consorzio;
- dichiara l'insussistenza di motivi ostativi all'esercizio della libera professione e all'accettazione di incarichi affidati dalla Pubblica Amministrazione;
- dichiara di aver preso atto degli eventuali chiarimenti pubblicati sul sito internet del committente anche se non espressamente richiesti dall'istante;
- dichiara di essere consapevole che gli Elenchi non costituisce graduatoria di merito e che l'inserimento nello stesso non comporta l'assunzione di obblighi specifici da parte dell'Amministrazione provinciale, nè attribuzione di diritti in merito all'eventuale affidamento di incarichi;
- prende atto che ai fini della trasmissione delle comunicazioni inerenti il procedimento oggetto del presente Avviso verrà utilizzata la casella di posta elettronica certificata;
- dichiara di essere consapevole che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa GDPR di cui al Reg. UE 2016/679;
- dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;
- dichiara di consentire o meno l'accesso a tutti i documenti prodotti in sede di presentazione dell'istanza nel rispetto di quanto disposto in materia dal decreto legislativo n. 50/2016 e dalla legge n. 241/1990 ed eventualmente dichiara che la documentazione presentata contiene informazioni o elementi che costituiscono segreti tecnici o commerciali;
- dichiara il nominativo del professionista che eseguirà la prestazione in caso di conferimento dell'incarico;

- solo in caso di raggruppamento temporaneo dichiara le generalità del professionista abilitato all'esercizio della professione da meno di cinque anni.

Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016 s.m.i. dovranno essere rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, personalmente dai seguenti soggetti in conformità all'allegato "A": titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

I consorzi di cui all'art. 46, comma 1, lett. f), possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione del contratto. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali l'attestazione è rilasciata (articolo 80, comma 1 e 2, del Codice).

L'attestazione del requisito di cui all'articolo 80, comma 1 e 2, del Codice, deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso. Infatti l'esclusione prevista da tali disposizioni opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali l'attestazione è rilasciata. Tutti i soggetti dichiaranti devono allegare copia fotostatica del documento di identità.

La domanda deve essere sottoscritta:

- in caso di professionista singolo, dal medesimo professionista;
- in caso di professionisti associati, da tutti i professionisti associati;
- in caso di società tra professionisti, dal legale rappresentante della società;
- in caso di società di ingegneria, dal legale rappresentante della società;
- in caso di raggruppamenti temporanei già costituiti, dal mandatario;
- in caso di raggruppamenti temporanei da costituire, da tutti i professionisti;
- in caso di consorzi stabili di società dei professionisti e società di ingegneria, da tutti i legali rappresentanti.

Le dichiarazioni non veritive accertate, rese a qualsiasi titolo dai soggetti interessati, comportano le conseguenze, anche penali, previste dalla normativa vigente.

L'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato nella domanda e nei relativi allegati.

Art. 5 - CRITERI DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

La scelta del soggetto cui affidare l'incarico sarà effettuata nel rispetto dei principi di proporzionalità, parità di trattamento e trasparenza e ciò mediante un confronto motivato degli stessi, tenendo conto dei seguenti parametri:

- a. tipologia dell'incarico da affidare;
 - b. offerta economica;
 - c. rilevanza del *curriculum vitae* rispetto all'oggetto della prestazione;
 - d. rotazione degli incarichi, con riferimento a quelli già assunti dal candidato presso l'Amministrazione affidataria;
 - e. conferma dell'effettiva disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti.
- Il criterio di scelta sarà comunque dettagliatamente precisato dal Dirigente appaltante nella Lettera di invito, il quale potrà, tenuto conto dei parametri di cui sopra, scegliere anche mediante sorteggio.
- I professionisti verranno invitati nel rispetto dei sopra elencati principi ed in base ai requisiti posseduti, avuto riguardo:
- dell'esperienza professionale maturata in relazione al servizio da affidare;
 - della capacità professionale acquisita nella specifica tipologia di incarico in oggetto;
 - della conferma dell'effettiva disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti;
 - dell'assenza di cause di incompatibilità.

Gli elementi essenziali della prestazione richiesta, ovvero l'oggetto dell'incarico, i requisiti richiesti, l'importo, i tempi di esecuzione, le penali, i termini per la presentazione della candidatura e in generale le condizioni dell'incarico stesso saranno indicati nella lettera di invito.

La scelta dell'affidatario è resa nota mediante la pubblicazione dell'esito della selezione secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico deve essere espletato da professionista iscritto all'albo personalmente responsabile e nominativamente indicato in sede di presentazione dell'offerta.

Il professionista incaricato non può avvalersi del subappalto.

È fatto obbligo al professionista di dotarsi di tutte le polizze e le garanzie previste dalla legge, per lo svolgimento dell'attività oggetto di incarico, prima della sottoscrizione dell'atto di affidamento.

Art. 6 - FORMAZIONE, VALIDITÀ, VARIAZIONI, RINNOVO, AGGIORNAMENTO, SOSPENSIONE E/O CANCELLAZIONE DAGLI ELENCHI.

L'Amministrazione dopo aver verificato la regolarità e la completezza delle istanze pervenute, provvederà a formare gli Elenchi concernente le diverse tipologie di incarico professionale oggetto del presente Avviso inserendo nello stesso i soggetti risultati idonei seguendo l'ordine di protocollo assegnato alle relative istanze.

Gli Elenchi dei professionisti così formati sono soggetti ad approvazione da parte del Responsabile del procedimento e pubblicati sulla piattaforma START e sul sito internet dell'Agenzia.

Gli Elenchi avranno una validità temporale di 5 anni, con possibilità di rinnovo alla scadenza.

Ogni anno sarà effettuato un aggiornamento degli Elenchi con l'inserimento dei nuovi richiedenti e la cancellazione/sospensione di coloro che avranno perso i requisiti necessari.

Art. 7 - ALTRE INFORMAZIONI

- I raggruppamenti temporanei in caso di affidamento dovranno assumere la forma giuridica dell'associazione temporanea secondo le vigenti disposizioni di legge;

- Le false dichiarazioni implicano la segnalazione agli Ordini e Collegi Professionali, comportando altresì le sanzioni previste ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
- ARTEA si riserva di verificare in qualsiasi tempo la veridicità e la sussistenza dei requisiti dichiarati dai soggetti richiedenti;
- Gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente l'amministrazione rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti;
- L'Agenzia esaminerà le richieste di iscrizione degli operatori economici pervenute; qualora la documentazione presentata non risulti completa o conforme a quanto stabilito nel presente Avviso, l'Agenzia potrà richiedere agli interessati chiarimenti o la documentazione integrativa necessaria. L'esito negativo della richiesta di iscrizione sarà comunicato a mezzo pec al soggetto interessato. L'accoglimento della domanda di iscrizione non sarà comunicato individualmente ma risulterà dagli Elenchi dei soggetti iscritti pubblicati sul sito dell'Agenzia e su START.

Art. 8 – COMUNICAZIONI

Le comunicazioni nell'ambito della presente procedura avverranno tramite il sistema START, con la pubblicazione delle stesse nell'area denominata “Comunicazioni” relativa alla presente manifestazione di interesse, riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema START.

Le comunicazioni sono altresì inviate alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica, secondo quanto previsto dall'art. 8 delle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Regionale”. L'Agenzia non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

Le comunicazioni da parte dell'Agenzia aventi carattere generale e inerenti la documentazione di gara saranno pubblicate sul sistema START nella sezione “Comunicazioni dell'Amministrazione” della pagina di “Dettaglio della gara”.

L'operatore economico è pertanto tenuto a verificare in maniera continuativa l'area “Comunicazioni” e tutte le sezioni informative presenti su START, la casella di Posta Elettronica Certificata e l'indirizzo e-mail indicati.

Attenzione: START utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per l'invio di tutti i messaggi di posta elettronica. Gli operatori economici sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare la presenza di comunicazioni sul sistema.

Art. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

A norma dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Affari Generali, Supporto Giuridico e Contabilizzazione.

Art. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno oggetto di trattamento ai soli fini dell'espletamento della presente procedura di gara nel rispetto delle prescrizioni ed in conformità al Reg. UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

Titolare del trattamento dei dati è ARTEA, nella persona del Responsabile del procedimento.

L'informativa privacy è pubblicata sul sito di ARTEA.

Art. 11 - DISPOSIZIONI FINALI

1. ARTEA si riserva di procedere in deroga a quanto previsto nel presente Avviso, in ottemperanza all'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative e regolamentari in materia.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si applicano le disposizioni di Legge vigenti in materia relative ai lavori previsti in epigrafe oggetto del presente Avviso. Per qualsiasi comunicazione e richiesta di informazioni e/o chiarimenti i professionisti interessati potranno rivolgersi al Settore Affari Generali, Supporto Giuridico e Contabilizzazione di ARTEA o contattare ARTEA tramite il sistema START.

La Dirigente del Settore Affari Generali,
Supporto Giuridico e Contabilizzazione
(Avv. Francesca De Santis)



DE SANTIS FRANCESCA
AGENZIA REGIONALE
TOSCANA EROGAZIONI
AGRICOLTURA
18.04.2023 12:05:43 UTC